



DELIBERAZIONE N. 756

OGGETTO:

- 8) Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dell'attività di addetto stampa del Consorzio della Bonifica Parmense – CIG: A036DFEB95.

COMITATO AMMINISTRATIVO

Verbale n. 68

In data 19/12/2023

L'anno duemilaventitré, questo giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10,25 presso la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti diramati con PEC in data 14/12/2023 prot. n. 11641, si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

– O m i s s i s –

Presenti:

PRESIDENTE: Mantelli Francesca.

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni.

COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco.

REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Sacchi Serena.

Assenti:

REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo.

– O m i s s i s –

All'ottavo punto all'ordine del giorno;

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- PREMESSO che nell'affidamento dei contratti d'appalto di servizi sotto soglia, vige il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di evitare la formazione di rendite di posizione e perseguire l'effettiva concorrenza consentendo la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio;
- POSTO che in questa ottica, il legislatore impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro;
- PREMESSO che, l'articolo 49, comma 4, del D.lgs 36/2023 stabilisce che *“in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* e la relazione illustrativa al codice prevede che, nel caso di interesse, *“ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro”*;
- PREMESSO, altresì, che la disposizione in esame impone una verifica che sia accurata e concreta, come emerge dalla formula di apertura della disposizione per la quale emerge, allora, che la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione motivando in relazione ai requisiti di cui all'articolo 49 del Codice, forte del riconoscimento del principio di discrezionalità amministrativa;
- VISTO, infatti, che il secondo periodo prevede che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto: dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità, della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche”*;
- CONSIDERATO inoltre che l'articolo 7 del D.Lgs. 36/2023 indica tra i principi cardine dell'azione amministrativa il *“Principio di auto-organizzazione amministrativa”* secondo il quale le pubbliche amministrazioni nelle loro attività godono del valore dell'autodeterminazione nell'affidamento di lavori, beni e servizi posto che la stazione appaltante, infatti, organizza autonomamente l'esecuzione dei lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto – produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione, nel rispetto della disciplina codicistica e del diritto dell'Unione;
- VISTA la relazione illustrativa al Codice, p. 73, che evidenzia che l'articolo 7 in questione recepisce il principio di auto – organizzazione amministrativa, sancito anche nella direttiva 2014/23/UE;
- VISTA la sentenza n. 11543, 15.06.2020, Corte di Cassazione si evidenzia il fatto che *“l'Ufficio Stampa è, per nozione di comune evidenza, destinato a fungere da tramite di notizie relative adoperare della P.A. e verso la generalità del pubblico. Esso si pone dunque al centro di un delicato snodo ordinamentale, tra l'esigenza di attività informativa rispetto all'operare della P.A. e la garanzia di riservatezza che parimenti caratterizza l'attività interna, tale da impedire che la trasparenza sia ragione di indiscriminata divulgazione di qualsiasi possibile notizia del formarsi dell'azione amministrativa. Trasparenza e riservatezza che, nel loro concorrere, sono entrambe espressione del principio di buon andamento, in un equilibrio che*

la legge, nazionale o regionale, è chiamata a comporre, in attuazione del principio di legalità che parimenti deriva dal comune formante costituzionale (art. 97 Cost.). Il tema coinvolge due aspetti, concernenti, l'uno, le modalità di inserimento dell'Ufficio Stampa nell'ambito dell'organizzazione amministrativa e, l'altro, consequenziale e connesso, la natura dell'attività professionale svolta da chi sia addetto al medesimo". Inoltre, "il principio di rotazione, in ogni caso, "non ha carattere assoluto, bensì relativo, dato che in caso contrario esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; si tratta quindi di un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza, che deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultimo" (TAR. Reggio Calabria, 31.07.2023, n. 649; TAR Catanzaro 11.07.2023, n. 1019);

- CONSIDERATO che nello specifico, l'addetto stampa risponde al compito di fornire informazione, ottenere la maggiore visibilità possibile costante e mirata sui media, certificare ed avallare la credibilità dei messaggi divulgati dall'Ente, veicolare messaggi complessi per cui la pubblicità è inadeguata, creare un flusso continuo di informazioni, interessare i giornalisti, creare un'immagine positiva dell'ente, prevenire e risolvere situazioni pericolose e dannose per l'Ente (c.d. "comunicazione di crisi"), accreditare il proprio Ente come fonte indispensabile su specifiche tematiche;
- CONSIDERATO che la figura dell'addetto stampa è di particolare importanza all'interno di ogni struttura organizzata, e che l'attività è connotata dal carattere riservato e fiduciario delle notizie apprese e pertanto, la stazione appaltante ha il dovere di scegliere un professionista che sia qualificato e che garantisca alla stessa riservatezza e discrezione;
- CONSIDERATO, inoltre, della natura creativa ed infungibile della prestazione;
- DATO ATTO che come confermato dalla granitica giurisprudenza (da ultimo, Tar Toscana, sez. I, 31.12.2023, n. 98, che richiama precedenti pronunce del Consiglio di Stato, tra cui sez. V 3.4.2018, n. 2079; Cons. St. sez. IV, 31.8.2017, n. 4125), ai il principio di rotazione non può costituirsi quale regola preclusiva senza alcuna eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo una motivazione che sia adeguata, puntuale e rigorosa;
- DATO ATTO che la deroga del principio di rotazione impone una motivazione concreta e specifica, che faccia riferimento all'importanza della natura dell'incarico, all'assenza sul mercato di un soggetto che possa offrire una prestazione all'altezza di quello precedente e, di conseguenza, capace di garantire quel rapporto di fiducia necessario e imprescindibile;
- CONSIDERATO che, l'addetto stampa deve essere credibile, occupandosi della relazione della relazione con la platea di soggetti esterni, e curare l'immagine del Consorzio e perciò l'addetto ufficio stampa costituisce una figura cardine, in quanto la comunicazione costituisce un elemento centrale nell'attività in generale, avendo effetti diretti sulla trasparenza degli stessi, semplificando i processi in un'ottica di efficacia ed efficienza, favorendo la sussidiarietà e contribuendo ad evolvere il concetto di cittadinanza verso forme maggiormente rappresentative e inclusive: facilitare la diffusione delle informazioni, nel modo più adeguato possibile è diventato anche per il Consorzio della Bonifica Parmense non solo atto obbligatorio, ma anche imprescindibile e strategico;
- TENUTO CONTO della particolare tenuità dell'importo del contratto appena concluso e della tenuità dell'importo che il Consorzio intende affidare nei tre anni di contratto;
- CONSIDERATO quindi che la tenuità dell'importo complessivo non lede quel principio di economicità, che impone alla stazione di appaltante di realizzare il massimo risultato in relazione ai mezzi a sua disposizione, con il minor dispendio di risorse e strumenti e razionale impiego delle risorse pubbliche;

- CONSIDERATO l'elevato grado di soddisfazione maturato con riferimento alla modalità di esecuzione della prestazione, dimostrando una ottima capacità divulgativa e una approfondita conoscenza delle dinamiche del territorio di riferimento a livello locale;
- PRESO ATTO del fatto che l'attività di addetto stampa rappresenta attività di carattere tecnico specialistico e che non sono stati individuati nel territorio di riferimento professionisti con analoga esperienza maturata nei confronti di Consorzi della Bonifica;
- RITENUTO, quindi, che sussistano le condizioni per poter procedere con la deroga al principio di rotazione;
- RITENUTO necessario affidare l'attività di addetto stampa al Dott. Andrea Gavazzoli, già affidatario del contratto in parola, atteso che lo stesso è difficilmente fungibile nello svolgimento, con le caratteristiche anzidette;
- PRECISATO che:
 - l'incarico ha una durata di tre anni, dal 01/01/2024 al 31/12/2026;
 - il compenso dell'incarico viene determinato applicando il ribasso offerto sull'importo di € 90.000,00 IVA ed oneri previdenziali di legge esclusi, riferito all'intero periodo contrattuale;
- POSTO che è stato chiesto, in data 06/12/2023 prot. n. 11327, di presentare offerta al Dott. Andrea Gavazzoli sull'importo di € 90.000,00 IVA ed oneri previdenziali di legge esclusi;
- VISTA l'offerta pervenuta in data 14/12/2023, del ribasso del 2% e così per un importo di € 88.200,00 oltre IVA 22% e cassa giornalisti INPGI 4%, per un importo totale di € 111.908,16;
- ATTESO che la spesa per l'anno 2024, pari ad € 37.302,72, trova copertura alla commessa 24-AMM-007 Task 012;
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri;
- UNANIME;

DELIBERA (n. 756)

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di affidare l'attività di addetto stampa al Dott. Andrea Gavazzoli, per la durata di tre anni, dal 01/01/2024 al 31/12/2026, per un importo di € 88.200,00 oltre IVA 22% e cassa giornalisti INPGI 4% e così per un importo totale di € 111.908,16;
- 3) di imputare la spesa per l'anno 2024, pari ad € 37.302,72, alla commessa 24-AMM-007 Task 012.

- O m i s s i s -

LA PRESIDENTE
(Francesca Mantelli)
firmato digitalmente

LA VERBALIZZANTE
(Gabriella Olari)
firmato digitalmente